



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n.11 del 23 maggio 2007 e Regolamento di attuazione D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.), sono le seguenti:

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai **due chilogrammi al giorno per persona, dalle ore 7.00 alle 19.00**, previa presentazione al Comune interessato di apposita denuncia ed effettuazione del **pagamento al Comune di una somma commisurata al periodo di raccolta**.
2. La denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici, trenta, novanta e centottanta giorni ; è personale e non è trasferibile ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.
3. Il versamento della somma di cui sopra è effettuato:
 - a) Con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Primiero San Martino di Castrozza nr. 1032497628, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
 - b) Con versamento al tesoriere del Comune presso la Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC Nord Est **IBAN: IT 95 D 03599 01800 000000137667** indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
 - c) Servizio BANCOMAT.
4. La **ricevuta del versamento** della somma per la raccolta dei funghi effettuato **sostituisce la denuncia di raccolta funghi** e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
5. Le somme da versare per la raccolta dei funghi sono le seguenti:
 - € 12,00 per un periodo di raccolta di giorni 1
 - € 20,00 per un periodo di raccolta di giorni 3
 - € 30,00 per un periodo di raccolta di giorni 7
 - € 40,00 per un periodo di raccolta di giorni 15
 - € 60,00 per un periodo di raccolta di giorni 30
 - € 120,00 per un periodo di raccolta di giorni 90
 - € 200,00 per un periodo di raccolta di giorni 180

Godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, da attestare mediante produzione di apposita dichiarazione in carta libera:

- a) Le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti) – indicare il Comune ove il richiedente soggiorna, il nominativo del proprietario dell'immobile in locazione ed il relativo indirizzo, ovvero gli estremi della struttura ricettiva di riferimento, nonché la data di arrivo e di partenza;
 - b) Le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia – indicare il proprio nominativo corredato dai relativi dati anagrafici, ovvero quello del genitore ed il relativo indirizzo;
 - c) Le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.
- Per tali persone le somme da versare per la raccolta dei funghi sono le seguenti: € 10 per 1 giorno - € 18 per 3 giorni - € 27 per 7 giorni - € 36 per 15 giorni - € 54 per 30 giorni - € 108 per 90 giorni - € 180 per 180 giorni.
6. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento della somma i residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'A.I.R.E. dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
 7. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
 8. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
 9. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
 10. *La raccolta di funghi nel territorio a Parco è consentita ai residenti in Provincia di Trento senza l'obbligo della denuncia e del pagamento.*



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n.11 del 23 maggio 2007 e Regolamento di attuazione D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.), sono le seguenti:

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai **due chilogrammi al giorno per persona, dalle ore 7.00 alle 19.00**, previa presentazione al Comune interessato di apposita denuncia ed effettuazione del **pagamento al Comune di una somma commisurata al periodo di raccolta**.
2. La denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici, trenta, novanta e centottanta giorni ; è personale e non è trasferibile ed abilita alla raccolta nell'ambito del territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.
3. Il versamento della somma di cui sopra è effettuato:
 - a) Con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Primiero San Martino di Castrozza nr. 1032497628, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
 - b) Con versamento al tesoriere del Comune presso la Cassa Centrale Casse Rurali Trentine BCC Nord Est **IBAN: IT 95 D 03599 01800 000000137667** indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
 - c) Servizio BANCOMAT.
4. La **ricevuta del versamento** della somma per la raccolta dei funghi effettuato **sostituisce la denuncia di raccolta funghi** e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
5. Le somme da versare per la raccolta dei funghi sono le seguenti:
 - € **12,00 per un periodo di raccolta di giorni 1**
 - € **20,00 per un periodo di raccolta di giorni 3**
 - € **30,00 per un periodo di raccolta di giorni 7**
 - € **40,00 per un periodo di raccolta di giorni 15**
 - € **60,00 per un periodo di raccolta di giorni 30**
 - € **120,00 per un periodo di raccolta di giorni 90**
 - € **200,00 per un periodo di raccolta di giorni 180**

Godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, da attestare mediante produzione di apposita dichiarazione in carta libera:

- a) Le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti) – indicare il Comune ove il richiedente soggiorna, il nominativo del proprietario dell'immobile in locazione ed il relativo indirizzo, ovvero gli estremi della struttura ricettiva di riferimento, nonché la data di arrivo e di partenza;
 - b) Le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia – indicare il proprio nominativo corredato dai relativi dati anagrafici, ovvero quello del genitore ed il relativo indirizzo;
 - c) Le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.
- Per tali persone le somme da versare per la raccolta dei funghi sono le seguenti: € **10** per 1 giorno - € **18** per 3 giorni - € **27** per 7 giorni - € **36** per 15 giorni - € **54** per 30 giorni - € **108** per 90 giorni - € **180** per 180 giorni.
6. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento della somma i residenti o comunque nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'A.I.R.E. dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
 7. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
 8. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
 9. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
 10. *La raccolta di funghi nel territorio a Parco è consentita ai residenti in Provincia di Trento senza l'obbligo della denuncia e del pagamento.*